

Gavino Scala

**La tradizione manoscritta dello *Speculum legatorum* (c. 1279)
di Guillaume Durand: prolegomena all'edizione critica**

*The manuscript tradition of Guillaume Durand's Speculum legatorum (c. 1279):
prolegomenon to the critical edition*

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Guillaume Durand e lo *Speculum legatorum*; 3. La tradizione manoscritta dello *Speculum legatorum*; 4. Alcuni *loci critici* della tradizione manoscritta; 5. Criteri d'edizione.

ABSTRACT: The aim of this article is to investigate with a philological method the manuscript tradition of Guillaume Durand's *Speculum legatorum*, an important treatise about the formation of the legate, in order to show the diffusion of the text, the history and the circulation of the manuscripts but also to clarify the relations between the witnesses. A philological analysis about the manuscripts will define a complete and more detailed overview about this tradition and it could allow to establish new editorial criteria. In this way future studies on the juridical and historical importance of this text could use an edition based on a philological study about the manuscript tradition.

KEYWORDS: Legates, Manuscripts, Philology.

1. Introduzione

L'obiettivo del presente contributo¹ è quello di esplorare da un punto di vista filologico la tradizione manoscritta dello *Speculum legatorum* di Guillaume Durand (1237-1296) in modo da illustrare, attraverso lo studio e la storia dell'oggetto-manoscritto, le traiettorie di diffusione del testo, così come di far chiarezza sui rapporti tra i manoscritti che lo trasmettono. Fornire, inoltre, un panorama completo e dettagliato circa la tradizione manoscritta presa in esame potrà senza dubbio permettere di stabilire nuovi criteri editoriali². Procedendo in modo progressivo: dopo una breve introduzione sull'opera, sull'autore e sulle coordinate storiche e culturali di produzione, seguiranno delle considerazioni generali sulla tradizione manoscritta; successivamente si procederà con una discussione filologica dei *loci critici* scelti per la collazione del testimoniale e con la relativa e conseguenziale scelta dei manoscritti da prendere in considerazione per l'edizione.

2. Guillaume Durand e lo *Speculum legatorum*

Probabilmente redatto tra il 1279 e il 1280, lo *Speculum legatorum* (d'ora in poi *SL*) del giurista, liturgista e legato Guillaume Durand³ può essere considerato a ragione «le premier traité entièrement consacré aux droits et devoirs des légats pontificaux»⁴: la sua eccellente capacità di assemblare le fonti giuridiche sui

¹ Le ricerche condotte sulla tradizione manoscritta dello *Speculum legatorum* sono state effettuate per il progetto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero, diretto da Noëlle-Laetitia Perret (Università di Ginevra) e dal titolo «Les «traités d'ambassadeurs» : expérience personnelle et construction d'un discours normatif (XIIIe–XVIe siècle)».

² L'edizione critica del testo è preparata dal Dott. I. Alessi ed è in fase di pubblicazione. Questo articolo ne rappresenta lo studio filologico preliminare ed ha lo scopo di fornire dei criteri d'edizione basati su un'analisi filologica dei testimoni, criteri adottati quindi dal Dott. Alessi in sede d'edizione.

³ Sulla figura di Guillaume Durand si veda, ad esempio: J. Longère, *Guillaume Durand, évêque de Mende*, in K. Mitalaité-M. Lemoine-J. Longère-M. Lejbowicz-A. Michel-A. Cazenave-F. Gasparri-A. Erlande-Brandenburg-O. Cullin (curr.), *L'image dans la pensée et l'art au Moyen Âge. Colloque organisé à l'Institut de France le vendredi 2 décembre 2005 par l'Association « Rencontres médiévales européennes »*, Turnhout 2006, pp. 41-60; P.-M. Gy (cur.), *Guillaume Durand, évêque de Mende (v. 1230–1296). Canoniste, liturgiste et homme politique. Actes de la Table Ronde du C.N.R.S., Mende 24–27 mai 1990*, Paris 1992.

⁴ N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand (c. 1279). Expérience personnelle et réflexion théorique dans la construction d'un discours normatif*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für

diritti e doveri dei legati ecclesiastici, prodotte fino a quel momento, sarà una delle ragioni del successo dell'opera, la cui portata e la cui natura compilatoria emergono chiaramente negli scritti dei giuristi, dei legati e degli ambasciatori che tratteranno in seguito questa materia.

In qualità di consigliere del legato pontificio, Guillaume Durand accompagna il cardinale Latino Malabranca (nipote del Papa Niccolò III) durante le sue missioni diplomatiche nel Nord Italia a partire dal 1278: tali missioni avevano lo scopo di ristabilire la pace tra le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini nella regione situata tra Bologna e la Romagna⁵. Durante la legazione, Durand si ritrova a fronteggiare le difficoltà concrete di un'ambasciata e, forse anche per questo motivo, considerate le circostanze, inizia la redazione dello *SL*, dedicato oltretutto allo stesso cardinale Malabranca. Il testo si proponeva di indagare «les fonctions et pouvoirs de l'envoyé du pape»⁶ e permetteva quindi da un lato di teorizzare l'esperienza diretta dello stesso Durand, dall'altro di fornire al cardinale (ma anche alle future generazioni di legati ed ambasciatori) uno strumento utile e completo sul profilo sociale e giuridico del legato. I legati del Pontefice, infatti, ricevevano pieni poteri per compiere le missioni in onore di Dio, sostituendosi completamente al Papa nelle province e nelle missioni ad essi assegnate⁷.

Chiara segnale dell'importanza e del successo dell'opera è il fatto che Guillaume Durand stesso include la redazione finale dello *SL* (1289-1291 circa) in una sua seconda compilazione, lo *Speculum iudiciale* (d'ora in poi *SI*)⁸, un vasto ed esaustivo trattato sul diritto medievale⁹: in questa occasione il testo dello *SL*

Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung» CIV (2018), pp. 410-23 (411). Sullo *SL* si veda anche C. I. Kyer, *The Legation of Cardinal Latinus and William Duranti's "Speculum Legatorum"*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», X (1980), pp. 56-62.

⁵ Cfr. N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., pp. 411-412.

⁶ Ivi, p. 414. Perret affronta in questo caso anche la questione della datazione (pp. 414-415).

⁷ Cfr. L. Chevaillier, *Observations sur le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, in *Mélanges offerts au professeur Louis Falletti*, Paris 1971, pp. 85-98, in particolare p. 87. cfr. anche I. Alessi, *Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra papa e legati de latere nei secc. XI-XIII*, in «Rivista di storia del diritto italiano», I (2023), pp. 139-176.

⁸ Notizie dettagliate sullo *SI* si trovano in B. Pasciuta, *Speculum Iudiciale (A mirror of Procedure) 1271-1276, ed. pr. 1473 Guilelmus Durantis (Guillaume Durand/ Durant; William Durand, the Elder) (1230/1232-1296)*, in S. Dauchy-G. Martyn-A. Musson-H. Pihlajamaki-A. Wijffels (curr.), *The Formation and Transmission of Western Legal Culture: 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, Cham 2016, pp. 37-40. Nonostante la prima redazione dell'opera è datata tra il 1271 e il 1276, Guillaume Durand continua a lavorarci, aggiungendo nuove sezioni (Cfr. B. Pasciuta, *Speculum Iudiciale*, cit., p. 38).

⁹ Sulla genesi di questo trattato si rimanda ancora a N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., pp. 418-419; sulla relativa tradizione manoscritta si veda soprattutto:

si legge in due capitoli differenti, intitolati *De legato* e *De dispensationibus*¹⁰. Si rileva anche che l'autore, nell'eseguire queste operazioni d'integrazione¹¹, tende ad eliminare le parti discorsive e narrative legate alla sua esperienza diretta ed alle sue missioni diplomatiche, contenute originariamente nello *SL*, nonché i dettagli pratici evocati, in modo da rendere un manuale teorico dal carattere universale¹². Ed in effetti la sua cultura giuridica è fortemente marcata dal rapporto tra pratica e teoria¹³. Il carattere universale ne determina il successo: «Focusing at the same time on legal doctrine and on court practice, the *Speculum* became during the late Middle Ages an indispensable book of reference to every European lawyer, and it maintained that status during the first centuries of the modern era»¹⁴. Lo *SI* è ad oggi trasmesso da circa 130 manoscritti¹⁵ tra i quali figura il ms. Paris, BnF, latin 4255, considerato il più fedele della tradizione dato che conterrebbe delle aggiunte e delle glosse provenienti direttamente dalla mano di G. Durand¹⁶: in sostanza, nonostante non si possa definire autografo, il testo contenuto in questo codice sarebbe stato in un certo senso legittimato ed autorizzato dallo stesso autore che ritorna sul suo testo. Queste tappe di redazione rappresentano anche la genesi dell'opera, mostrando l'operazione progressiva

V. Colli, *Lo Speculum iudiciale di Guillaume Durand: codice d'autore ed edizione universitaria*, in V. Colli (cur.), *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, Frankfurt am Main 2002, pp. 517-566.

¹⁰ Cfr. N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., p. 418.

¹¹ Notizie dettagliate sulla questione si trovano anche in M. Dykmans, *Notes autobiographiques de Guillaume Durand le spéculateur*, in *Ius populi dei, Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, Roma 1972, t. 1, pp. 119-142.

¹² Cfr. *ivi*. Inoltre, il rapporto tra pratica e teoria, nonché questo tipo di approccio, sembrano essere ricorrenti nei trattati d'ambasciatori. Infatti, ciò avviene anche nella produzione letteraria di un altro ambasciatore, il tolosano Bernard de Rosier (1400-1475), che redige gli *Acta legationis* (1428-1430), un racconto degli eventi riguardo la sua missione diplomatica presso il re Alfonso d'Aragona. In seguito, egli integrerà i risultati di questa esperienza personale e diretta nella scrittura di un manuale intitolato *Ambaxiatorum brevilogus* (1435), dove riprende gli stessi concetti espressi negli *Acta* (talvolta anche le stesse formule testuali), ma scevri di riferimenti storici e contestuali alla sua specifica missione. L'obiettivo anche in questo caso è quello di teorizzare e universalizzare lo statuto e la figura dell'ambasciatore.

¹³ Cfr. A. Vasina, *Guillaume Durand recteur de Romagne*, in P.-M. Gy (cur.), *Guillaume Durand*, cit., pp. 33-45, in particolare p. 33.

¹⁴ B. Pasciuta, *Speculum Iudiciale*, cit., p. 40.

¹⁵ Su questo punto si rimanda a K. W. Nörr, *À propos du Speculum iudiciale de Guillaume Durand*, in P.-M. Gy (cur.), *Guillaume Durand*, cit., pp. 63-71 ma soprattutto a V. Colli, *Lo Speculum iudiciale di Guillaume Durand*, cit., pp. 535-537.

¹⁶ È l'ipotesi formulata in V. Colli, *Lo Speculum iudiciale di Guillaume Durand*, cit., pp. 522-525.

dell'autore che opera nel corso di una ventina di anni con lo scopo di fornire un panorama esaustivo del diritto canonico del suo tempo¹⁷.

Sulla base di queste prime considerazioni, sembra evidente che l'editore che produrrà il testo critico dello *SL* non può ignorare lo *SI*, non solo per rintracciare le modifiche effettuate tra le due tappe redazionali, ma anche (e soprattutto) per valutare la *varia lectio* dei cinque manoscritti dello *SL*, comparando quindi il testo in modo verticale (rapporto tra *SL* e *SI*) ed in modo orizzontale (le divergenze tra i cinque codici dello *SL*)¹⁸. Ma *dove* effettivamente leggere lo *SI*? È sufficiente utilizzare il solo manoscritto 4255 in quanto autorizzato da G. Durand stesso? In realtà, la problematica riguarda la totale assenza di un'edizione critica dello *SI*, così come di uno studio integrale sulla folta tradizione manoscritta che lo trasmette. Di conseguenza, constatando l'attuale stato dell'arte, una soluzione giudiziosa sarebbe quella di accompagnare l'autorità del manoscritto 4255 (mutilo, oltretutto, della parte finale del testo¹⁹) con almeno una delle edizioni a stampa: considerando anche la sua antichità, la scelta è ricaduta in questa occasione sulla stampa intitolata Wilhelm Durantis (G. Durand), *Speculum iudiciale, illustratum, et repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo degli Ubaldi, apud Froebenios Fratres*, Basilea, 1574 (ristampa anastatica: Aalen, Scientia Verlag, 1975). L'utilizzo di quest'edizione a stampa, che figura tra le più antiche ed affidabili, permetterà di chiarire e gestire la *varia lectio* dello *SI* in sede di costituzione del testo critico dello *SL*.

Tuttavia, è necessario ricordare e sottolineare che, nonostante l'utilità dell'operazione, non si tratta dello *stesso* testo: nei due momenti di composizione (*SL* → *SI*), infatti, si rileva la volontà dell'autore, che interviene per modificare la materia. Questo porta ad una prima conclusione: in sede di edizione critica dello *SL* (come d'uso nelle edizioni di testi medievali), non si potranno integrare le lezioni divergenti dello *SI* nell'apparato critico che si propone²⁰ (destinato ad ospitare piuttosto le varianti e gli errori dei manoscritti dello *SL* utilizzati per

¹⁷ Considerazioni sul valore politico e giuridico delle opere di Durand si ritrovano in M. Conetti, *La funzione politica del giudice nello Speculum iuris di Guillaume Durand*, in *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*, Roma 2009, pp. 81-117.

¹⁸ Tale approccio metodologico, secondo la pratica filologica corrente, lo si riscontra spesso nelle edizioni critiche di volgarizzamenti: per orientarsi all'interno del testimoniale, infatti, si riserva autorevolezza al modello latino, che fa quasi da 'giudice' per definire gli errori all'interno della tradizione del testo volgarizzato. In questo caso, tuttavia, ci si riferisce quindi alla base linguistica da cui discende una traduzione e non ad un precedente stadio redazionale della stessa opera (come avviene per lo *SL*).

¹⁹ Cfr. V. Colli, *Lo Speculum iudiciale di Guillaume Durand*, cit., p. 522.

²⁰ Assunti metodologici di base sulla costituzione e sulla natura dell'apparato critico si ritrovano in P. G. Beltrami, *A che serve un'edizione critica*, Bologna 2010, pp. 169-175.

l'edizione). Bisognerà quindi prevedere una seconda fascia d'apparato, ben distinta dalla prima, che aiuterà nella lettura del testo critico e del relativo (e primario) apparato²¹. In effetti, il manoscritto parigino 4255 (= P) e l'edizione di Basilea (= B) sono stati utilizzati anche in fase di collazione in modo da orientarsi meglio nel processo di transizione (e trasmissione) dallo *SL* allo *SI*. Utilizzando questo approccio metodologico anche in fase di edizione critica, si rileveranno tutte le situazioni di errore o di adiaforia (ad esempio, casi di opposizione tra uno o più manoscritti dello *SL* ≠ P ≠ B): quando necessario e rilevante, tali casi andrebbero appropriatamente segnalati e commentati.

3. *La tradizione manoscritta dello Speculum legatorum*

La tradizione manoscritta dello *SL* si compone di cinque testimoni:

- 1) LAON, Bibliothèque Municipale, ms. 389 (= **L**); 1300 circa, ff. 179; «vélin, deux colonnes, de type universitaire»²²; contenuto: 1) *Repertorium magistri Guillelmi Durandi* (ff. 1-143); 2) *Speculum Legatorum* (ff. 144-179)²³. Il manoscritto proviene dalla Cattedrale di Laon. Diverse sezioni dello *SL*, assenti all'inizio, sono state aggiunte nei margini delle carte, probabilmente da una seconda mano.
- 2) SEVILLA, Biblioteca Capitular Colombina, ms. 59-5-17 (= **S**); primo quarto del XIV s., ff. 73; «manuscrit sur parchemin, copié sur deux colonnes, par plusieurs mains, dans une écriture gothique textuelle et cursive (fol. 73)»²⁴; contenuto: 1) *Lectura super primo libro Decretalium de Bernardus Compastellanus* (ff. 1-38); 2) *Speculum Legatorum* (ff. 39-61); 3) *Johannes Hispanus Garsias. Apparatus ad constitutionem Cupientes Nicolai* (ff. 63-72); 4) una lettera «del deán de la iglesia de Dreze, sábado 24 de junio de 1335, dirigida al presbítero de Lympurg

²¹ Casi di divergenza potrebbero verificarsi, per esempio, quando i cinque manoscritti dello *SL* si oppongono all'edizione B ed al manoscritto dello *SI*: essi potrebbero spiegarsi con la distanza, cronologica e redazionale, che intercorre tra i due momenti di composizione. In generale, in queste circostanze, l'editore tenderà a conservare la lezione dei cinque codici dello *SL* (in perfetta concordanza stemmatica). E correggerà il testo critico dello *SL* con quello dello *SI* soltanto in casi di errore d'archetipo dimostrabili, ovvero laddove l'editore ha le basi per argomentare che in quell'occasione il processo di trasmissione dello *SL* ha conosciuto un errore certo (qualcosa che si allontana, pertanto, dalla volontà dell'autore), trasmesso dall'insieme dei codici della tradizione, e che la lezione originaria è quindi conservata proprio dai manoscritti (ed eventualmente dalle stampe) dello *Speculum iudiciale*.

²² N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., p. 419.

²³ Si veda anche F. Ravaisson, *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements. Publié sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique. Tome premier*, Paris, 1849, pp. 203-204.

²⁴ N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., p. 420.

para que comparezca ante el Hermanus de Oppiurode el lunes siguiente, en la que se inserta otra de Gaucelmus Joannis Deuza, penitenciario apostólico, fechado el 20 de marzo, nombrádole comisario para el caso»²⁵ (f. 73). Presenza di note marginali. Il manoscritto è appartenuto al cardinale Juan de Cervantes (1380-1453)²⁶.

- 3) TOLEDO, Archivo y Biblioteca Capitulares, ms. 4-22 (= **T**); XV s., ff. 36; «Manuscrit sur parchemin, copié d'une seule main sur deux colonnes, dans une écriture italienne»²⁷; contenuto: 1) *Speculum Legatorum* (ff. 1-36). Il manoscritto è stato di proprietà del cardinale Francisco Xavier Zelada (1717-1801), segretario, ciambellano et bibliotecario del Vaticano²⁸.
- 4) CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Ott. Lat. 7 (= **V**); 1450 circa, ff. 109; «manuscrit sur papier, copié sur une colonne, dans une écriture cursive»²⁹; contenuto: 1) *Speculum Legatorum* (ff. 1-109). Il manoscritto è stato di proprietà del cardinale Guglielmo Sirleto (1514-1585) e successivamente al cardinale Ascanio Colonna (morto nel 1608)³⁰.
- 5) ZARAGOZA, Archivo y Biblioteca Capitulares, ms. 6-20 (= **Z**); 1375-1410; ff. 98; manoscritto in pergamena, il cui testo è copiato su due colonne in una scrittura corsiva; contenuto: 1) *Repertorium magistri Guillelmi Durandi* (ff. 1-61); 2) *Speculum Legatorum* (ff. 62-77); 3) *Decretales* di Gregorio IX e di Alessandro IV (ff. 78-98).

Se i primi quattro manoscritti erano stati già menzionati e ben descritti da N.-L. Perret (2018)³¹, il manoscritto oggi conservato a Saragozza è stato invece rinvenuto nel corso delle ricerche comuni³². Così come il manoscritto di Laon (sul quale si tornerà in seguito), questo codice (**Z**)³³ trasmette due opere di G. Durand nello stesso ordine: il *Repertorium magistri Guillelmi Durandi* (ff. 1-61) seguito dallo *SL* (ff. 62-77)³⁴. Nel caso di **Z**, la mano che copia il *Repertorium*

²⁵ M. del Carmen Álvarez Márquez, *Manuscritos localizados de Pedro Gómez Barroso y Juan de Cervantes, Arzobispos de Sevilla*, Sevilla 1999, pp. 182-184; il contributo di Álvarez Márquez è commentato già in N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., p. 420.

²⁶ Cfr. N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., p. 421 e M. del Carmen Álvarez Márquez, *Manuscritos localizados de Pedro Gómez Barroso*, cit., p. 183.

²⁷ N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., p. 421.

²⁸ Ivi, p. 422.

²⁹ Ivi, p. 421.

³⁰ *Ibid.*

³¹ N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., pp. 419-422: Perret fornisce una descrizione storico-codicologica dei quattro codici conosciuti.

³² In particolare la notizia proviene dal catalogo: M. Bertram, *Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14. Jh.). 18 Aufsätze und 14 Exkurse*, Leiden 2013, p. 508.

³³ Il manoscritto conserva una copertina in pelle parecchio danneggiata che ricopre i due piatti di legno (del contro-piatto resta soltanto circa ¼ della superficie originaria).

³⁴ Le due opere sono praticamente complementari tanto che si notano dei continui rinvii e

differisce da quella dello *SL* e sembra essere la più antica tra la due, se si considerano i relativi tratti rotondeggianti, tipici delle regioni francesi nel corso del XIII s. Inoltre, nelle ultime venti carte (ff. 78-98) si leggono anche le *Decretales* di Gregorio IX, eseguite probabilmente dalla stessa mano che copia lo *SL*. Da un punto di vista codicologico il manoscritto Z si presenta come un libro caratterizzato da numerose note ed aggiunte nei margini, soprattutto in corrispondenza delle guardie iniziali e finali; sembra trattarsi di annotazioni di servizio, rubriche, indicazioni sui testi copiati e le mani che intervengono sembrano essere molteplici e molto differenti tra loro. In sostanza, il codice ci dà l'idea quasi di un registro o di un manoscritto di studio alla cui stesura partecipano diverse mani (e persone) che si succedono. Una di queste mani (che sembra corrispondere a quella che copia lo *SL* e le *Decretales*) si firma nell'ultima carta ed al f. 98v, infatti, si legge: «Iste liber est mey, Johanis de Almaçano, in legibus bacallarii Martinus Salimandri». Si tratta di Juan Martinez de Almazán (ultimo quarto del XIV-inizio XV s.), conosciuto soprattutto come l'autore di un *Tratado de penitencia* (1410-1415), una *summa* teologica sulla penitenza scritta in spagnolo³⁵. Ed in effetti i dati biografici di questo personaggio, menzionati in Z, corrispondono perfettamente alla descrizione che ne viene data nel contributo di J. M. Soto Rábanos (2015)³⁶; in particolare, si rimarca il fatto che Juan Martinez era *bachallarius in decretis* e «estudiante de cánones por tres años en la universidad de Salamanca»³⁷. Inoltre, lo *SL* di Durand è incluso espressamente tra le fonti utilizzate da Juan Martinez per la redazione del suo *Tratado*, così come le *Decretales*³⁸:

Cita, por último, una vez a cada uno, a dos de los más afamados juristas canonistas de la baja edad media, que desarrollaron su actividad en el siglo XIII: al Hostiense (Enrique de Segusio, ca. 1200-1271) y al Especulador (Guillermo Durantis, ca. 1230-1296). Los alega en sendos temas puntuales. Del Hostiense toma la compilación de los casos reservados; del Especulador asume, como interpretación de autoridad a tener en cuenta, que el ámbito de aplicación del caso de perjurio clerical, en cuanto supuesto reservado al obispo, afecta sólo a los clérigos ordenados in sacris. Es una concesión de Juan a un tema openable³⁹.

riferimenti tra esse: cfr. J. Gaudemet, *Durand de Mende et son œuvre canonique* in P.-M. Gy (cur.), *Guillaume Durand*, cit., pp. 13-20, in particolare p. 19.

³⁵ L'edizione del testo è fornita da J. M. Soto Rábanos, *Tratado de confesión de Juan Martínez de Almazán*, in «Humanista», XXX (2015), pp. 275-374; si veda anche J. M. Soto Rábanos, *Nuevos datos sobre el Tratado de confesión de Juan Martínez de Almazán*, in J. M. Soto Rábanos (cur.), *Pensamiento medieval hispano: Homenaje a Horacio Santiago-Otero*, Madrid, 1998 pp. 343-375.

³⁶ J. M. Soto Rábanos, *Tratado de confesión*, cit., pp. 277-78.

³⁷ Ivi, p. 278.

³⁸ Cfr. ivi, p. 277.

³⁹ Ivi, p. 283.

Questo dato sulla produzione di Juan Martinez si incrocia con le nostre ricerche. Egli, infatti, come dimostrato, possedeva quindi la sua copia personale dello *SL* e delle *Decretales* (proprio il nostro manoscritto *Z*) per documentarsi e per scrivere il suo trattato sulla penitenza⁴⁰. Pertanto, l'identificazione è ben confermata. Grazie a questa corrispondenza, è stato inoltre possibile datare il manoscritto di Saragozza (del quale non emergono notizie dalla bibliografia pregressa): si può sostenere che la confezione del codice avviene prima del 1410 (*terminus ante quem*) e lo si può situare (almeno per la porzione che riguarda lo *SL* e le *Decretales*) tra il 1375 e il 1410, data di composizione del *Tratado* di Juan Martinez.

Continuando il discorso sulla tradizione, si può a questo punto sottolineare che essa comprende due codici abbastanza antichi (*L* e *S*) datati tra la fine del XIII s. e l'inizio del XIV s. e tre testimoni del XV s. (*T*, *V* e *Z*). Si procederà ora ad approfondire il discorso su uno dei due codici più antichi, *L*⁴¹, un manoscritto della fine del XIII s. caratterizzato da un'importante presenza di porzioni testuali scritte nei margini delle carte, lungo l'intera estensione del testo⁴². Inizialmente esse sono abbastanza brevi e limitate ma aumentano e si fanno più ingenti con l'avanzare dei capitoli, fino ad arrivare a coprire, in alcune circostanze, praticamente quasi tutto lo spazio marginale della pagina manoscritta. La natura dei *marginalia* pone spesso dei problemi filologici: si tratta di glosse, di aggiunte, di commenti? Sono scritti dallo stesso copista o intervengono diversi copisti? Potrebbe trattarsi dell'autore che ritorna sul suo testo? Questa ultima ipotesi, seppur interessante ed auspicabile, è qui altamente improbabile per una serie di motivi. In primo luogo, va considerato che la stessa questione dell'autorialità è un concetto molto fluido e parecchio delicato se applicato ai testi ed ai manoscritti medievali. E, quindi, nonostante il codice *L* sia parecchio antico, è poco probabile che questi *marginalia* derivino direttamente dalla piuma di Guillaume Durand. Vediamo le ragioni. In primo luogo, un confronto paleografico dettagliato tra le due scritture ci permette fin da subito di affermare che i *marginalia* provengono da una seconda mano, diversa da quella che copia all'origine il testo: ciò è, ad esempio, dimostrato dai tratti della lettera *x* (ma anche di altre lettere) che seguono palesemente delle traiettorie diverse (si veda,

⁴⁰ Cfr. J. LONGERE, *La pénitence selon Guillaume Durand* in P.-M. Gy (cur.), *Guillaume Durand*, cit., pp. 105-133.

⁴¹ Lo *SL* si legge alle carte 144-179, cfr. N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, cit., pp. 419-20.

⁴² Le ritroviamo alle carte: 146rv, 147r, 148rv, 149r, 150rv, 151r, 152rv, 153rv, 154rv, 155r, 157rv, 158rv, 159rv, 160v, 161rv, 162r, 163rv, 164rv, 165rv, 166rv, 167rv, 168rv, 169rv, 170rv, 171rv, 172rv, 173r, 174rv, 175rv, 176rv.

ad esempio, il f. 161r). Si tratta, dunque, di una seconda mano che ‘ritorna’ sul testo. Ma perché? Molte semplicemente questi *marginalia* non sono né delle glosse né delle aggiunte, bensì sono delle parti originali del testo di Guillaume Durand, che evidentemente mancavano nella prima stesura dello *SL* contenuta nel manoscritto di Laon. Tale tesi è confermata dalla collazione di una serie di *loci critici*: infatti, nel momento in cui si considerano gli altri quattro manoscritti, ci si rende conto che le parti scritte in margine in L, sono perfettamente integrate nel corpo del testo in S, T, V e Z. Il copista di Laon sembra quindi aver copiato il testo, abbreviandolo ed eliminando alcune parti (forse da lui considerato superflue). In un secondo momento, un secondo copista (che per convenzione potremmo chiamare L¹), leggendo lo *SL* dal manoscritto di Laon e comparandolo con una copia completa dello stesso testo che aveva probabilmente a disposizione, si è reso conto delle omissioni e dell’incompletezza di L ed ha quindi deciso di completare il testo, copiando nei margini le parti mancanti. In questo modo, avrebbe avuto a disposizione una copia corretta e completa del testo. Si veda un esempio:

[C. VIII § 4 ; ms. S, f. 47vb] Legatio enim Francie, qua usus est, praeparatoria est ad aliam ar.ff.de procur., ad rem mobilem et .i. ad legatum vel ei connexa ar.ff.de neg.g., eum actum .ff.de minor., *etiam si patre .i. Hinc est quod legatus in pluribus provinciis negotia unius provincie potest in alia tractare, ut extra de of.leg. novit. Praeterea hoc non videtur simplex mandatum sed potius iussio sive praeceptum, quod etiam re integra non expirat, ut in Aut.coll.IX., ut nulli iudicis et de hoc vero iubemus et si vero etiam praecepta. Et hanc sententiam Dominus meus amplectitur pro ut no.in prae.dec. cum ex litteris.*⁴³

La parte testuale qui messa in evidenza manca inizialmente in L ed è in seguito recuperata da L¹ nel margine inferiore, marcata anche dal segno di richiamo. Gli altri quattro codici presentano, d'altronde, l'insieme del testo. Volendo, anche l'elemento testuale ed interpretativo contribuisce ad argomentare l'ipotesi qui proposta. Nel passo riportato, si specifica che il legato può negoziare in diversi luoghi allo stesso tempo, come testimoniato dalle fonti giuridiche di riferimento. Durand menziona a tal proposito gli scritti del *Dominus*, il suo maestro Enrico da Susa. Appare quindi improbabile che si tratta di un'aggiunta autoriale postuma: perché Durand sarebbe ritornato sul suo testo aggiungendo un dettaglio che molto probabilmente conosceva già nel momento di composizione dello *SL*? Piuttosto, la natura argomentativa delle frasi e la fluidità della prosa ci inducono a pensare che Durand aveva incluso questa sezione nel corpo originale del testo.

Si vedano altri due esempi:

⁴³ Cfr. anche B, p. 57.

[C. VI § 58; ms. S, f. 46rb] Illud autem quaerit, utrum praelatus vel exemptus, qui ex iuramento tenent singulis annis limina Apostolorum visitare, ut ex. d. iur. iur. ergo visitando legatum, securus erit Rn. non. Limina enim Apostolorum, ibi esse intelligunt, ubi est papa, ut .xciiii. dist. Legimus prope fi. Apostoli autem illi sunt Petrus et Paulus, ut .xii.q.ii.de viro, quorum papa est successor, ut ex.de homicid. p. humani, r.i. *et alium est sedes apostolica et aliud eius legatus, ut S. § nunc tractemus .v.i.* sed nec legatus contra illius iuramentum sibi potest ad hoc teminum prorogare, ut s.ver.xxiiii.

Questa frase, come nel *locus* precedente, recuperata in margine dal revisore L¹, è normalmente leggibile negli altri quattro codici (e nell'edizione di Basilea, p. 52). Appare ancora più chiaro che essa appartiene alla redazione originale di Durand ed è stata forse omessa in L per abbreviare il testo.

Le parti omesse e recuperate in margine da L¹ sono di diversa estensione:

[C. IV *De dispensationibus*, § 49-51; ms. S, f. 52rb] Absit enim ut ea, quae propter bonum facimus, si praeter voluntatem nostram cui quem malum inde contigerit, nobis debeant imputari, ut .xxiii.q.v.de occidendis. [§ 50] *Et haec in ar.nullius notam irregularitatis incurrere eum, qui per executores alicuius curiae procuravit aliquem capi propter tale delictum, propter quod nec mori, nec mutilari debuisset, licet iudex inveniens illum alia commisisse propterea suspenderit eum, si tamen ille nec credidit, nec cogitavit id contingere posse. Quid si iudex vel officialis insequitur furem fugientem et quaerit a me utrum viderim illum, et ego sciens quod fur ille ad mortem quaerit, instruo eum responsi per meam responsionem fur inventus est, et occisus, irregularis suum. Secus si nec scivi, nec suspicatus fui quod ad mortem, vel ad penam sanguinis quereretur. Quid si scio illum ad mortem quaeri, nec ille fugere potest, nisi per alteram de duabus viis. Et dico quod per hanc viam non fugit, sciens eum per alteram fugere. Et videtur quod non sim irregularis, quia non indicavi eum ar. contra, dicendo ipsum per hanc viam non fungere, implico eum per aliam fugere ar.ex.de praesumpt.non ne. Tutius est ergo tacere, vel quaerentem curialiter eludere dicendo. Nunquid ego illius sum, vel alio modo de pe.di.i.c. ex hiis itaque ver. denique .xliii.di. in mandatis in fi.* [§ 51] Sed quid si agenti ad res suas, ex post facto placet, quod latro suspensus est, et ratum habet et quidem videtur contrahere irregularitatem.

Si constat che l'omissione di un intero paragrafo, in seguito ricopiato sempre da L¹ nel margine inferiore; lo stesso revisore si preoccupa anche di integrare la formula «agenti ad res suas» nel paragrafo successivo (§ 51), la cui ommissione causa problemi di natura interpretativa oltre che sintattica. Ancora una volta, pare improbabile possa trattarsi di un'aggiunta d'autore: Durand sta qui discutendo delle pene da adottare per i ladri e, senza le parti testuali messe in evidenza, il discorso sembra mutilo e quasi sconclusionato.

Vi è ancora un altro elemento che supporta questa ipotesi, ovvero il fatto che la copia di Laon, oltre ad essere originariamente incompleta, contiene anche una quantità importante di errori singolari. Pertanto, sembra assai improbabile che Durand ritorni sul suo stesso testo, aggiunga alcune cose e non noti una

serie numerosa di errori manifesti, avallando di fatto una copia particolarmente corrotta. Se ne fornisce un esempio:

[PROLOGO; ms. S, f. 36ra] Ceterum, quoniam sedis apostolice legati laterales in dispensando possunt quicquid, quilibet ordinarii sibi decreta *provinciae* possunt, ut .i.^a parte nunc ostendamus, versiculo Legatus, igitur idcirco que sit eorum *illorum ne* in dispensando potestas, quoniam hoc a doctoribus canonum semiplene traditum est, super hoc tractatu quadam nova doctrina et utili disseretur.⁴⁴

provinciae S T V Z] pronunciare L • illorum ne S T V Z] *om.* L

Si sta discutendo dei *legati laterales*, i quali «possono amministrare qualsiasi cosa» (*in dispensando possunt quicquid*) e tutti «possono essere inviati» (*ordinarii possunt*) presso una provincia, «a loro assegnata» (*sibi decreta*). La lezione dei quattro manoscritti è senza dubbio corretta poiché definisce lo status dei *legati laterales*⁴⁵, incaricati di amministrare proprio le province; il verbo *pronunciare*, inoltre, pone un problema di natura sintattica, poggiandosi sul modale *possunt*; e le *provinciae*, infatti, si accordano perfettamente con l'apposizione, *sibi decreta*⁴⁶. Anche le *constitutiones* della stessa epoca utilizzano spesso questa formula⁴⁷, utilizzata dallo stesso Guillaume al capitolo 7 («provinciam sibi decretam», ms. S, f. 46rb).

Questi errori grossolani provano che il manoscritto L, nonostante abbastanza antico, sembra essere il risultato di diverse fasi di copiatura, che hanno quindi verosimilmente introdotto una buona dose di errori singolari⁴⁸. È necessario, inoltre, sottolineare che anche il secondo copista (L¹), che completa il

⁴⁴ Il prologo dello *SL* non è contenuto nello *SI* e quindi in B.

⁴⁵ Si veda anche la definizione data in L. Chevallier, *Observations sur le Speculum*, cit., pp. 88-89.

⁴⁶ La bibliografia sui legati *a latere* è vasta: una bella definizione si trova in A. Tilatti, *Legatus de latere domini pape. Il cardinale Latino e le costituzioni del 1279*, in A. Degrandi-O. Gori-G. Pesiri-A. Piazza-R. Rinaldi (curr.), *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi*, Roma 2001, pp. 513-543, in particolare p. 514: «I legati *de latere*, secondo una tale definizione, erano cardinali (vicini e dunque promananti dal *latus* del pontefice) e vincolati a un incarico che veniva descritto viva voce o nella lettera papale di istituzione. I poteri variavano e vivevano per il tempo della legazione e nei confini territoriali ad essa assegnati, ma erano comunque notevoli e diversificati, pur nell'elasticità dei conferimenti e pur se arginati dalla eventualità di ricorsi al soglio romano». Si parla proprio dei *confini territoriali assegnati*, informazione presente nei codici dello *SL*.

⁴⁷ Cfr. A. Tilatti, *Legatus de latere*, cit., p. 526: «omnibus episcopis vel eorum vices gerentibus vestre provincie».

⁴⁸ Altra ipotesi è che si tratta semplicemente di una copia ricca di errori, indipendentemente dalla trafila di copie.

testo, interviene per correggere, sempre in margine o in interlinea, i possibili errori del primo copista. Si veda un caso:

[C. IV § 32; ms. S, f. 41va] Facit etiam legatus de latere consultationes super suis dubiis et eis respondetur, ut ex.de elezione dudum .i. ad tempori ord. quod translationes et de dolo et con. cum dilecti ex.de privil. recipimus et c. quia circa et de sententia ex. officii in quo ad forum anime; ut ex. de peni. et re.officii. Et papa libenter debet eius consultationes et relaxationes eius audire, ne illius videatur decrescere auctoritas, sed eius consulta veluti prophanorum preceps a suis *aditis* repellat.

La lezione di S *additis*, condivisa con B (p. 37), Z (f. 63vb), T (f. 4v) et V (f. 14v) è anche presente nella versione originaria di L (f. 148va): la tradizione si mostra quindi concorde e tale lezione sarà accolta nel testo critico. Il copista L¹, invece, cerca di correggere *additis* («grazie a, tramite le sua facoltà»), aggiungendo in margine *auditis* («a causa di, sulla base di quanto ascoltato»), cambiando in questo modo il significato della frase. La fonte di questa *emendatio* potrebbe essere un altro manoscritto dello *SL* contenente quest'errore singolare o, in alternativa, potrebbe trattarsi anche di un'*emendatio ope ingenii*, derivante direttamente dal copista L¹. In ogni caso, per concludere questo discorso, il manoscritto di Laon si rivela incompleto nella sua versione iniziale ma anche ricco di lezioni ed errori singolari: tenendo conto di questi dati, del suo carattere incompleto e composito e di questa probabile stratigrafia, si è scelto di escluderlo dalla selezione di manoscritti da utilizzare per l'edizione critica.

4. *Alcuni loci critici della tradizione manoscritta*

Questi primi dati hanno supportato l'analisi filologica effettuata per *loci critici*, la quale ha quindi permesso di classificare i codici e stabilire nuovi criteri d'edizione. La prima verifica testuale è stata condotta sulla macro-struttura del testo: come anticipato, lo *SL* consiste in due parti, *De legato* e *De dispensationibus*, introdotte da un prologo e dalle rispettive tavole; la prima parte comprende 8 capitoli mentre la seconda 11. Ogni capitolo si divide in diverse parti, di diversa estensione. Dal punto di vista testuale, la prima parte, nonostante sia più breve, risulta più significativa per il discorso sulla figura del legato e sulle funzioni di una legazione; mentre la seconda parte, sulle dispense, affronta nel dettaglio la gestione dei contenziosi ed il relativo apparato giuridico. Tutti i cinque manoscritti trasmettono il testo completo (incluso L, nonostante le parti in margine) ed in generale essi presentano un testo abbastanza stabile ed infatti la varianza testuale tra i codici appare limitata. Una maggiore distanza si evince invece tra i cinque manoscritti, da un lato, e B-P, dall'altro. L'analisi per *loci critici* è stata

condotta su una selezione di capitoli (Prologo, capitoli 1, 3, 7 e 8 del *De legato*; capitoli 2 e 4 delle *De dispensationibus*) in modo da ritrovare eventuali errori congiuntivi. Nella porzione di testo analizzata non sono stati ritrovati errori che si potrebbero considerare d'archetipo e quindi comuni all'intera tradizione manoscritta conservata. Viceversa, sono stati rintracciati errori che permettono di raggruppare alcuni manoscritti.

In primo luogo una serie di errori congiuntivi dimostrano la prossimità tra i manoscritti L, T, V e Z contro S (quest'ultimo sembrerebbe quindi il più stabile della tradizione). Se ne forniscono alcuni esempi:

1. [PROLOGO; ms. S, f. 39ra] Proinde, reverende pater quem Deus insigne luminare fulgore nempe rutilans mirifico super sue candelabrum ecclesie venustissime collocavit cum sitis scientiarum fons irriguus et auriga iusticie singularis. Ego inter vos devotos subicibiles minimus ad vestre honorem reverentie ut .xcvi.di. Quidam, necnon et ad vestri **honorem** nominis ubique diffusum in eundem memoriter retinendum quid circa hoc sensio scriptis providi tradere et verborum picturato colore semoto quoddam per lucidum atque praeclarum formare speculum legatorum.

honorem S] odorem L T V Z

L'errore sembra qui evidente: è l'onore (*honorem*) nel nome di Dio, formula diffusa e attesta in diverse parti del testo, che contribuisce alla formazione del legato, piuttosto che l'odore (*odorem*) del nome di Dio, associazione semantica inusuale e fuori contesto. L'*usus scribendi* supporta quindi la bontà della lezione di S: ed infatti, qualche riga prima l'autore parlava proprio di *vestre honorem*, rivolgendosi ancora una volta a Dio («ego, inter vestros devotos subicibiles minimus, ad vestre honorem reverencie»).

2. [C. VII § 1; ms. S, f. 46rb] Idemque dici potest secundum dominum meum et Gof. De electo confirmato et praesertim consecrato, ut s.prius quam dioecesim ingrediatur, possit committere causas: excipitur tamen in praedictis legibus, ut non possit demandari ultimum supplicium vel membri abscissio. Ergo nec secundum canones, clericorum depositio, vel perpetua amotio. Nam amotus dicit abscindi, ut ex.de exces.praela.gravem, ex.de deci quamvis in fi.et dixi in speculo iudiciali in.t. de iuris.o.iu.versi.servi canones. Patet ergo ex praemissis quod legatus extra provinciam sibi decretam existens potest causas in ea delegare; ut ff.de off.prae.urb.l.f.que hoc non requirit causae cognitionem ff.de offic.proconsul aliquando et l.solent. Licet hoc ex imperio procedat, ut ex.de of.del.pastoralis. Et hoc olim tantum, quantum necessariam moram extra provinciam faciebat, ut ibi. **Hodie vero non potest**, etiam si voluntariam, ut in prae.versi.antiquam vero. Quidam tamen dixerunt quod non potest ingressum provinciae ex aliqua causa exit, animo tamen redeundi, committere potest iurisdictionem contentiosam, sed priusquam ad provinciam pervenerit, non potest, ut in l. observare § penul. quia etiam ipse illam non habet quo ad exercitium.

Hodie vero non potest S] non *om.* L T V Z

In questa circostanza è il contesto che ci permette di sostenere la coerenza e l'esattezza della lezione trasmessa da S. Si parla del fatto che il legato *potest causas delegare* nella provincia a lui assegnata, anche quando non è fisicamente presente sul territorio della provincia; tuttavia, questa norma era valida *olim*, in passato. Ed in effetti, nel momento in cui Guillaume scrive (*hodie*), ciò *non è più* possibile ed il legato è obbligato a rientrare fisicamente nella provincia di competenza (*priusquam ad provinciam pervenerit*) per *committere iurisdictionem contentiosam*. La negazione contenuta nel manoscritto S ci permette, in sostanza, di comprendere meglio il senso del testo.

Questi due casi d'errore permettono di sostenere che i manoscritti L, T, V e Z hanno un antecedente comune (che si potrebbe chiamare *x*), che si oppone ad S, codice che ha quindi conosciuto meno tappe di copiatura rispetto agli altri quattro. Per queste ragioni, il manoscritto S può essere considerato il più stabile ed il più affidabile della tradizione, non solo per la sua competenza stemmatica ma anche per la sua antichità. Si potrà quindi utilizzarlo a ragione come base d'edizione. Bisognerà, tuttavia, prevedere l'utilizzo di (almeno) un secondo codice per correggere gli errori singolari di S e ricostruire il testo critico secondo i principi d'ecdotica moderna. Si veda, ad esempio, un caso di errore di S:

[C. III § 1; ms. S, f. 39vb] Sed Romane **usus** ecclesiae solos cardinales legatos de latere vocat ut ii.quaest.vi.decreto et ex de sententia ex.ad eminentiam ex.d.of.leg.volentes. Illi enim summo pontifici in consiliis et in arduis negotiis assistunt ex.de of.iudic.ordin. venerabilem et ex.de dilat. exposuit in fin.de restit.spol.Pisanis.in fin.ex.de fide instrum. com Ioannes prope fin. et ad hoc C. de Iusti.Cod.confirm.l.unica.C.de cad.tol.l.unica.Resp.i.quia pars corporis eius censetur, ut vi.quaest.i.cap.si quis cum militibus.C.ad.l.Iul.ma.quisquis et in locum Senatorum succedunt, ut xcvi.dist.Constantinus. Unde ecclesia habet Senatum.xvi.quaest.i.ecclisia habet.

usus L T V Z] urbis S

L'errore di S è qui palese poiché si sta confermando che solo i *cardinales* sono chiamati *legatos de latere*, secondo l'*usus* (secondo la tradizione) della Chiesa romana; la lezione degli altri quattro testimoni presenta non solo una coerenza testuale ed interpretativa ma anche sintattica: *usus* al nominativo è il soggetto del verbo *vocat*, mentre *urbis* (al genitivo) porrebbe dei problemi di concordanza soggetto-verbo, considerando la totale assenza di un nominativo nella frase.

5. Criteri d'edizione

L'errore appena descritto è esemplare del fatto che, nonostante stabile ed affidabile, il manoscritto S può costituire la base dell'edizione ma occorrerà sempre ricontrollare il testo con almeno un altro testimone della tradizione in modo da verificare e discutere i casi di divergenza tra S ed il gruppo x . Sempre richiamando i principi di ecdotica moderna, nei casi di accordo tra S ed uno o più manoscritti di x , la maggioranza stemmatica ci aiuterà a costituire il testo critico. Viceversa, casi evidenti di errori di uno o dell'altro ramo andranno riparati con la lezione del gruppo opposto (in caso di lezione plausibile, ovviamente). Infine, casi di adiaforia tra S ed x dovranno essere segnalati e discussi in sede d'edizione critica⁴⁹ (o nell'apparato o nelle note a piè di pagina o in una sezione autonoma riservata ai commenti): in queste situazioni è l'editore che sceglie criticamente, tenendo presente che S, per la sua antichità e per la sua posizione stemmatica, dispone di un grado d'autorevolezza maggiore rispetto al gruppo x ; inoltre, per argomentare le scelte effettuate bisognerà ricorrere ad elementi testuali 'interni', quali l'*usus scribendi* dell'autore, e l'interpretazione e la coerenza dei luoghi testuali.

Per l'apparato critico, strumento indispensabile per la lettura del testo critico dello *SL*, bisognerà quindi scegliere (almeno) un secondo manoscritto che servirà a correggere S nei casi d'errore ed a segnalare la *varia lectio*. Come anticipato, essendo un manoscritto inizialmente incompleto e ricco di lezioni ed errori singoli, L non si rivelerebbe la scelta migliore. Restano T, V e Z, che sembrano abbastanza stabili; tra essi potrebbe esser escluso V, un testimone abbastanza tardivo, che presenta anche frequenti lacune (si rileva una fitta presenza di *sauts du même au même*). I codici T e Z sembrano rivelare una stabilità testuale simile e l'unico discriminante che giocherebbe in favore di T sarebbe la sua maggiore antichità rispetto a Z. Ma cosa bisogna segnalare esattamente in apparato? Come d'uso e come anticipato, si riporterà la *varia lectio* e gli errori dei manoscritti T e Z (o di uno dei due), escludendo qualsiasi tipo di variante grafica o formale, che si verificano spesso in modo incontrollato in questo tipo di testi (variazione di tempo e modo verbale; varianza di genere o numero per sostantivi ed aggettivi; inversione e modifiche dell'ordine delle parole; alternanza di pronomi, congiunzioni, preposizioni, avverbi con significati più o meno simili). Saranno invece ben specificate le varianti sostanziali⁵⁰. In questo modo l'apparato risulterà uno strumento di lettura pratico ed efficace.

⁴⁹ Un modello teorico di critica testuale applicata ai testi giuridici si ritrova in H. Kantorowicz, *Introduzione alla critica del testo. Esposizione sistematica dei principi della critica del testo per filologi e giuristi*, L. Atzeri-P. Mari (curr.), Roma 2007.

⁵⁰ Gli stessi principi saranno utilizzati anche per la seconda fascia d'apparato, riservata alle lezioni del manoscritto dello *Speculum iudiciale*, P.

Ogni edizione critica va calibrata in base al testo che si sceglie di editare. Il trattato di Durand rappresenta una compilazione di fonti giuridiche che trattano la figura del legato: questo approccio metodologico si traduce con una presenza significativa di citazioni delle compilazioni giuridiche dell'epoca. Queste citazioni vanno interpretate in fase di costituzione del testo critico; ad esempio, un caso di divergenza tra i codici a proposito di una citazione giuridica potrà essere risolto facendo ricorso proprio alle fonti menzionate nei codici per verificare i relativi contenuti e le relative referenze e capire quale manoscritto contiene effettivamente la citazione corretta. Strumenti utilissimi a supporto di queste operazioni sono i noti *Repertorium Utriusque Iuris*⁵¹ e l'*Online Database Search* dei *Monumenta Germaniae Historica*⁵², che permettono l'identificazione delle referenze giuridiche, presenti in forma abbreviata, come d'uso. I due repertori comprendono i *corpus* tradizionali del diritto civile e del diritto canonico, indicizzati con il relativo *incipit*. Si veda un esempio pratico applicato allo *SL*:

[C. 1 § 3; ms. S, f. 39ra] Honorandus autem est legatus et nuntius Apostolice seculis et devote ac benigne tractandus, tanquam domini Pape vices gerens et si quis secus tyrannice praesumpserit a proprio gradu repulsus ultimus in ordine omnium suo fiat, ut .xciii.di.c.fi., et eundo et redeundo in suis est necessitatibus adiuvandus, ut ex. de praescript.accedentes et hoc quilibet episcopus in sua consecratione observaturum se iurat, ut ex. de iureiur.ego.

Vediamo nel dettaglio un esempio del sistema di citazioni di Durand. Il riferimento «.xciii.di.c.fi.» corrisponde alla *Distinctio* n. 93 del *Decretum Gratiani*, in fondo al capitolo (*capitulis finis*); ed infatti riprendendo la fine del capitolo indicato si legge: «Si quis vero presumpserit hoc tyrannice facere, a proprio gradu repulsus ultimus omnium fiat in ordine suo»⁵³. I due altri riferimenti derivano dal *Liber Extra* (*Decretalium Gregorii Papae IX compilationis libri V*); «ex. de praescript.accedentes» corrisponde alla sezione intitolata *De praescriptionis* (libro 2, n. 26), il capitolo che inizia con la parola *accedentes*, ovvero il n. 11 (intitolato «Procuraciones, quae debentur legatis et nunciis apostolicae sedis, praescribi non possunt»)⁵⁴; «ut ex. de iureiur.ego», invece, è il *titulus XXIV De iureiurando*

⁵¹ Disponibile al link: <https://www.gazlimed.org/utriusque/repertorium.htm>.

⁵² *Clavis Canonum – Selected Canon Law Collections, 385–1234 – Online Database Search* disponibile al link: <https://data.mgh.de/databases/clavis/db/>.

⁵³ Cfr. *Decretum magistri Gratiani, ed. Lipsiensis secunda post Aemilii Ludovici Richter curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg*, Leipzig 1879 (Corpus iuris canonici; 1), p. 330, disponibile in rete al link: https://geschichte.digitale-sammlungen.de/decretum-gratiani/seite/bsb00009126_00217.

⁵⁴ *Corpus Iuris Canonici, Pars Secunda: Decretalium Collectiones, Decretales Gregorii*, E. Ludwig Richter-E. Friedberg (curr.), Leipzig 1881 disponibile in rete al link: <https://www.hs->

(secondo libro), capitolo IV («Ponitur forma iuramenti septem capitula continens, secundum quam iurant Papae episcopi; sed hodie omnes recipientes dignitatem a Papa sibi iurant. Hoc sit pro summario et divisione»)⁵⁵.

In fase d'edizione critica, al di là degli aspetti intrinsecamente testuali, come le referenze giuridiche, bisogna tener conto anche degli elementi para-testuali. In questa tradizione manoscritta, è infatti da notare la presenza frequente di note ed iscrizioni nei margini delle carte: e questo fenomeno non interessa soltanto il manoscritto L (di cui si è parlato) ma anche gli altri testimoni della tradizione. Non si tratterebbe, perciò, di mera coincidenza. Ed, infatti, tenendo conto della storia delle singole copie, dei loro possessori e della relativa circolazione, si denota che i codici sono apparatenuti nella maggioranza dei casi a cardinali, circolando quindi nei *milioux* dove effettivamente i legati stessi operavano. Probabilmente per questa ragione, i possessori sentono il bisogno di appuntare informazioni, prendere appunti, fare commenti ed aggiungere riferimenti, personalizzando, di fatti, la propria copia dello *SL*. I *marginalia* dei cinque codici sono di natura differente: se in L, come visto, si tratta di reintegrazioni in margine del testo originale, negli altri casi si tratta piuttosto di note e commenti fatti sia per i possessori stessi, sia per i lettori. Nonostante non sia espressa ovviamente la volontà dell'autore, Durand, queste scritture aiutano comunque a fornire notizie sulla ricezione dell'opera⁵⁶.

Tornando all'edizione critica, l'editore potrà tener conto delle scritture marginali della pagina manoscritta, almeno del codice utilizzato come base d'edizione. Nel caso di S queste note sono spesso segnalate con dei segni di richiamo. Esse non sono numerose ed appartengono almeno a due mani successive: una prima scrittura in inchiostro marrone (S¹), che sembra più o meno prossima a quella principale del manoscritto; una seconda, in inchiostro nero (S²), appare invece più tardiva. Un'eventuale trascrizione (ed il relativo commento) delle note marginali potrebbe essere relegata in appendice in modo da non appesantire ulteriormente la pagina d'edizione, trattandosi piuttosto di note e tracce postume dei lettori. Si riportano di seguito due esempi:

[C. VII § 4; ms. S, f. 47va] Potest etiam extra sibi decretam provinciam existens beneficia conferre, ut ex.de conce.praebe. post election. in parte decisa, secundum Io. et ex. de appll. qua fronte. Item ea que sunt voluntarie, non contentiose iurisdictionis exercere potest extra provinciam ff.de of.proconsul.l.ii. et .l.observe.

[augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_2t26.html](https://www.hamburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_2t26.html).

⁵⁵ Ivi, al link: https://www.hamburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_2t24.html.

⁵⁶ Uno studio integrale ed incrociato dei *marginalia* dell'intera tradizione potrebbe essere oggetto di un articolo, ad esempio.

Unde legatus de latere potest de consuetudine excommunicatos propter manum violentiam iniunctionem in clericos extra provinciam existens absolvere, ex.de sententia ex ad eminentiam ex.de of.leg. quod translationem alius autem non, ut e.t. excommunicatis.

Quod legatus de latere absolvit excommunicatos et quomodo *add. marg. S¹*

L'aggiunta in margine effettuata da S¹ ha lo scopo di marcare i contenuti del relativo paragrafo; si tratta di una sorta di titolo per indicare che in quella sezione testuale si argomentano le ragioni per le quali i legati potevano scomunicare ed absolvere gli scomunicati (e le relative modalità). L'argomento dell'assoluzione⁵⁷, inoltre, sarà anche l'oggetto del paragrafo successivo (C. VII § 5).

[C. v § 12; ms. S, f. 43ra] Sed ecce legatus ex officio sive iure legationis committit mihi quod provideam p.clerico de aliquo benefici reservando sine retinendo collationi sue beneficium primo vacaturum, contingit legatum revocari vel mori, ante vacationem beneficii, vel etiam post. Ante collationem tamen, queritur utrum poterit id mandare executioni post finitam legationem. Responso no.n. et ipse posset quia desiit esse legatus, *ymo* collatio beneficii reservati redit ad ordinarium egrediendo enim provincia legatio est finita.

Et ex hac nota effectum quovis tercię in m[...] precedentis, quod fatue faciunt capitulis in quibus est tutus clericus numeros cunctorum, quod statim antequam erat [...]benda quam reservat sibi legatus illum recipiunt in can[...] cui est reservati *add. marg. S²*

In interlinea, in corrispondenza della parola *ymo*, si legge un segno di richiamo che rinvia alla nota in margine: nonostante alcune parole siano illeggibili a causa del taglio maldestro della carta, sembra trattarsi del commento di un lettore che probabilmente rinvia alla sua esperienza diretta ed alle sue conoscenze.

Dopo aver approfondito gli elementi di critica testuale, ci si focalizza sugli aspetti puramente relativi alla grafia, ricordando che «Il est impossible en divers cas de dégager des règles uniques, car il faut adapter celles-ci au document [...] et à l'utilisateur visé : une édition « courante » où l'historien ira puiser les éléments qui l'intéressent, une transcription à but paléographique ou pédagogique»⁵⁸. In generale, l'editore mostrerà la sua «habilité à concilier les principes [...] du respect du texte et des facilités procurées au lecteurs, dans l'ingéniosité

⁵⁷ L'argomento è commentato anche in L. Chevaillier, *Observations sur le Speculum*, cit., p. 95.

⁵⁸ F. Vieliard-O. Guyotjeannin, *Conseils pour l'édition des textes médiévaux, Fascicule I*, Paris 2014, p. 12.

et l'économie des conventions adoptées et dans leur adaptation au texte concerné et au public visé»⁵⁹.

Il concetto di pubblico *visé* è strettamente legato alla natura del testo. Tralasciando qui approfondimenti relativi a questioni di genere letterario, è necessario, tuttavia, ricordare che la categoria degli *specula* pone spesso dei problemi nella definizione dei confini del genere stesso⁶⁰. Infatti, gli *specula*, fin dalle origini, racchiudono un significato metaforico ed indicano che l'uomo, attraverso il riflesso della propria immagine (letteralmente, specchiandosi), grazie all'aiuto di Dio ed alla conoscenza divina, può formarsi moralmente, contribuendo così al perseguimento del bene comune e collettivo (esempi di *specula* sono talvolta applicati a categorie sociali specifiche: es. principi, regine, bambini). I legati, inoltre, sono l'immagine del Papa e lo rappresentano, indossando anche gli stessi capi d'abbigliamento⁶¹: hanno le sue funzioni giuridiche⁶² e formano una «symbolical unity between the represented and his agent»⁶³. E questa metafora, se vogliamo, si sposa perfettamente anche col significato intrinseco di *miroir*. Nello *SL* il discorso didattico si applica non solo alla sfera morale ma anche alla formazione pratica e giuridica del legato:

With the use of apostolical insignia the power of the pope was personified in his legate. [...] The apostolical insignia helped to conceptualise the nature of the power of the legate as a member of the universal church and the representative of the pope. This was even the scope of the decretalists when they developed the allegory of human body and the church in order to explain the unity of the pope and his legate in an act of representation⁶⁴.

Tenendo conto di tutte queste caratteristiche, legate alla natura del testo ed alla relativa edizione, ci si propone di fornire uno strumento di lettura, un testo scientificamente solido, che potrà tornare comodo ad un pubblico relativamente eterogeneo. Di conseguenza, la scelta più consona, in termini di edizione,

⁵⁹ F. Vielliard-O. Guyotjeannin, *Conseils*, cit., p. 18.

⁶⁰ Un contributo aggiornato sul genere è *Les Miroirs aux princes aux frontières des genres (VIII^e-XV^e siècle)*, N. Michel (cur.), Paris 2022.

⁶¹ Considerazioni pertinenti a tal proposito si trovano in M. T. Salminen, *In the Pope's clothes: legatine representation and apostolical insignia in high Medieval Europe*, in J. Hamesse (cur.), *Roma, magistra mundi. Itineraria culturae medievalis: Mélanges offerts au Père L.E. Boyle à l'occasion de son 75^e anniversaire*, Turnhout 1998, pp. 339-354.

⁶² «In decretalist analysis, the autorisation of the legates and their relationship to the pope was characterised with the help of exclusion or inclusion of different powers in single acts of representation» (ivi, p. 343).

⁶³ Ivi, p. 349.

⁶⁴ Ivi, p. 354.

è quella di adottare un'edizione interpretativa e non imitativa o diplomatica. Queste ultime, infatti, come ben noto, privilegiano le questioni paleografiche (legate alla separazione delle parole, alla punteggiatura, all'interpretazione ed allo scioglimento delle abbreviazioni, alle questioni grafiche ed alla forma delle lettere) e pertanto lasceranno il posto piuttosto ad un'edizione interpretativa che, invece, metterà in evidenza piuttosto l'aspetto testuale ed il messaggio dello *SL*. Ad ogni modo, regole e convenzioni per la trascrizione del manoscritto saranno alla base della costituzione del testo critico. Si adotterà sistematicamente, quindi, la patina grafica del manoscritto *S*, correggendolo solo in caso di errori evidenti e rispettandone la grafia il più possibile. Si adotteranno le seguenti norme convenzionali, come d'uso⁶⁵:

1. Per i testi successivi al XII s. non è necessario restituire la grafia dei dittonghi *ae* e *oe*, che tendono a diventare semplicemente *e*.
2. Si distinguerà la *j* con valore di consonante e semi-consonante indipendentemente dalla grafia, distinguendola da *i* semplice con valore di vocale (es. *ejusdem*, *majus*).
3. Si conserverà la grafia *y* con valore di *i*, quando il copista la utilizza (es. *ymo*).
4. La *u* con valore consonantico sarà sempre trascritta con *v*, indipendentemente dalla grafia.
5. Si rispetteranno le grafie dei gruppi *-cia*, *-tia*, *-cio*, *-tio*, *-cion*, *-tions* etc. e di *-ct-* e *-tt-*, secondo l'uso del copista.
6. Si trascriverà *m* in caso di *m* finale in verticale.
7. Si scioglieranno le note tironiane classiche.

Le abbreviazioni saranno sciolte tacitamente e non segnalate in fase d'edizione, conformandosi, quando possibile, alle altre grafie della stessa parola presenti in altri luoghi testuali⁶⁶, e tenendo pur sempre conto delle specificità del testo in oggetto: ad esempio, si ritrova spesso la formula abbreviata *d. m.* per *Dominus meus*, che indica sia il legato Latino Malabranca, sia il suo maestro, Enrico da Susa, detto l'Ostiense (che aveva scritto una sezione rubricata sui legati nella sua *Summa aurea*). Per facilitare ancora la lettura, in linea con i principi delle edizioni interpretative, la separazione delle parole sarà adattata all'uso contemporaneo, indipendentemente dalla grafia del manoscritto⁶⁷. Anche per le maiuscole, ci si atterrà alle norme contemporanee piuttosto che alle abitudini del copista; di conseguenza, i titoli e le cariche non prendono mai la maiuscola, eccetto i casi in cui il nome comune è impiegato unicamente per indicare una

⁶⁵ Cfr. Vielliard-O. Guyotjeannin, *Conseils*, cit., pp. 21-30.

⁶⁶ Cfr. *ivi*, pp. 31-36.

⁶⁷ Cfr. *ivi*, pp. 39-41.

persona specifica: il sopraccitato *Dominus meus* prenderà quindi a ragione l'iniziale maiuscola. Quest'ultima è utilizzata anche con la maggior parte dei nomi religiosi (nomi legati alla Trinità, alla Vergine, nomi di feste dell'anno e periodi liturgici, nomi di santi), così come con i nomi di istituzioni eminenti (*Ecclesia*, *Sedes Apostolica*), toponimi e nomi di persona⁶⁸. Come anticipato, inoltre, «on rétablit, en matière de ponctuation, l'usage moderne, en prenant soin, une fois le texte édité, de revoir la ponctuation dans son ensemble, afin d'harmoniser son emploi»⁶⁹.

In conclusione, sulla base dei dati raccolti, si può sostenere che l'edizione dello *SL* di Guillaume Durand risulta ora più che auspicabile, oltre che necessaria. Conoscere la storia dei codici della tradizione ma anche le caratteristiche materiali del testo che essi trasmettono potrà certamente permettere all'editore di orientarsi meglio con la materia. Completano questo quadro le considerazioni di natura ecdotica, utili per la costituzione del testo critico, il cui obiettivo è quello di consegnare ad un pubblico eterogeneo (di storici, storici del diritto, giuristi, filologi ecc.) uno strumento di lettura scientificamente valido, che potrà senza dubbio supportare le ricerche rivolte alla produzione letteraria scritta da e per ambasciatori e legati.

⁶⁸ Cfr. *ivi*, pp. 55-62.

⁶⁹ *Ivi*, p. 63.